



**CITTA' DI MENDICINO
- PROVINCIA DI COSENZA -**

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 111 del Reg. del 10.12.2020

OGGETTO: incarico per la costituzione in giudizio dinnanzi al TAR Calabria di Catanzaro avverso il ricorso proposto da Autoservizi Preite srl, assunto al protocollo del Comune il 2.12.2020 al numero 12770.

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 11,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| PALERMO ANTONIO | Sindaco | presente <input checked="" type="checkbox"/> | assente <input type="checkbox"/> |
| GRECO ANGELO | Vicesindaco | presente <input checked="" type="checkbox"/> | assente <input type="checkbox"/> |
| BUCARELLI IRMA | Assessore | presente <input checked="" type="checkbox"/> | assente <input type="checkbox"/> |
| SCARPELLI FULVIO | Assessore | presente <input checked="" type="checkbox"/> | assente <input type="checkbox"/> |
| GIORDANO ROSSELLA | Assessore | presente <input checked="" type="checkbox"/> | assente <input type="checkbox"/> |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing. Antonio Palermo.
Partecipa alla riunione il Segretario Generale avv. Pietro Manna.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta per come sopra richiamata;

VISTO il D.Lgs 267/00;

VISTO il D.Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri dei responsabili delle Aree interessate, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs 267/00;

CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, l'allegata proposta, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata.

Con successiva stessa votazione resa nei modi e forme di legge la Giunta Comunale, riscontrata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00.

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: incarico per la costituzione in giudizio dinnanzi al TAR Calabria di Catanzaro avverso il ricorso proposto da Autoservizi Preite srl, assunto al protocollo del Comune il 2.12.2020 al numero 12770.

Premesso che:

che la Autoservizi Preite srl (C.F. e P.I 01327600787), con sede in Cosenza alla via delle Medaglie d'Oro, 42, in persona del Presidente e/o legale rapp.te pro tempore, sig. Guerino Preite, nato a Castiglione Cosentino il 3.7.1956, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto qui di seguito indicato, dall'avv. Giovanni Spataro (C.F. SPTGNN63M12D086T, il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avv.giovanispataro@pec.giuffre.it, dichiarando espressamente di voler ricevere allo stesso indirizzo pec, anche ai sensi e per gli effetti degli'art. 16 e 16 sexies d.l. 179/2012 e successive modifiche e/o integrazioni, eventuali notifiche o comunicazione di cancelleria, con studio in Cosenza alla Piazza Europa, 9 con ricorso del 5.11.2020, assunto al protocollo del Comune il 2.12.2020 al numero 12770, ha chiesto:

l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza n. 56 del 29.9.2020, notificata il 15.10.2020, con la quale il Sindaco del Comune di Mendicino ha ordinato al sig. Preite Guerino, in qualità di amministratore dell'omonima ditta, "il divieto di utilizzo dell'area, sita in via Chianetto del Comune di Mendicino, Fogl. 21, p.lla 263, a deposito di autobus, con la rimozione degli stessi, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del presente atto", e di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale, che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente, ivi compresi, one occorrente e per quanto di ragione: a) la segnalazione assunta al protocollo generale del Comune di Mendicino in data 12.8.2020 al prot. n. 8507; b) la relazione di sopralluogo prot. n. 9355 dell'8.9.2020; c) il verbale di contravvenzione n. 22 del 15.9.2020; d) l'ordinanza n. 55 del 28.9.2020, emessa dal responsabile del Settore 4 del Comune di Mendicino, tutti richiamati nell'ordinanza impugnata, con condanna alle spese e competenze di giudizio, con distrazione;

che, in fatto, la Ditta ricorrente assume di essere proprietaria di un terreno sito nel Comune di Mendicino, località santa Maria – Terredonniche, distinto in Catasto al Foglio di mappa 21, p.lla 263 di mq. 4420 e che il sig. Guerino Preite, rapp.te legale della stessa Ditta, presentava al Comune di Mendicino una SCIA (prot. n. 5236 del 3.6.2015) per la sistemazione del terreno de quo. Nello specifico, assunta la ricorrente, i lavori prevedevano interventi di pulizia del terreno a destinazione agricola, il ripristino della viabilità interna esistente, il livellamento del terreno a quote uniformi, la recinzione da realizzare con paletti in ferro e rete metallica per tutto il perimetro e la realizzazione di un cancello carrabile di ingresso/uscita in ferro. Successivamente, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, riscontrata la difformità di alcune opere rispetto al titolo abilitativo, precedeva al sequestro preventivo dell'area interessata dall'intervento edilizio, nominando lo stesso sig. Guerino Preite custode del relativo cantiere edile, con conseguente sospensione dei lavori. In data 23.3.2016, con istanza prot. n. 4118, l'odierna ricorrente, al fine di sanare il contestato abuso edilizio, presentava SCIA in sanatoria: "sistemazione di un'area scoperta da adibire al ricovero di derrate e macchine agricole". Acquisito il parere favorevole della Regione Calabria – Dipartimento 2 – Foreste e Forestazione, Difesa del suolo e Bonifica in merito al vincolo idraulico-forestale, il Comando del Corpo Forestale procedeva, in data 11.10.2016, al dissequestro dell'area di cantiere. Nel contempo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo-Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, esaminata tutta la documentazione trasmessa dall'Autoservizi Preite srl, (in particolare la relazione tecnica integrativa trasmessa in data 11.11.2016, acquisita al prot. n. 5832, non ravvisava alcun motivo ostativo alla realizzazione delle opere così come descritte in progetto. Quindi, preso atto di quanto sopra, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mendicino, con nota prot. n. 3450 del 21.3.2017, comunicava al committente la conclusione dell'attività istruttoria preordinata al rilascio della SCIA in sanatoria, posto che "i lavori consistenti nella recinzione e sistemazione di un'area scoperta da adibire al ricovero di attrezzi, derrate e macchine agricole, risultano, sotto l'aspetto urbanistico edilizio, conformi allo strumento urbanistico vigente sia al momento della loro realizzazione sia al momento della SCIA in sanatoria ... e pertanto sanabili a seguito dei pareri favorevoli espressi dagli anti sopraccitati. Ciò posto, il sig.

Preite, in qualità di legale rapp.te della ricorrente, in data 7.9.2017, annunciava alle Amministrazioni interessate che i lavori avrebbero avuto inizio in data 11.9.2017. LO stesso, con ota del 27.7.2020, prot. n. 7972, in conformità a quanto disposto dal D.L. N. 76 DEL 16.7.2020, COMUNICAVA ALL'Amministrazione comunale di volersi avvalere della proroga triennale dei termini di ultimazione dei lavori oggetto del predetto titolo sanante. Senonché, prosegue in fatto la ricorrente, con ordinanza n. 55 del 28.9.2020, il Responsabile del Settore 4 del Comune di Mendicino ordinava al sig. Preite Guerino la demolizione di alcune opere realizzate sul terreno di proprietà in difformità rispetto ai titoli autorizzativi già rilasciati. Seguiva l'ordinanza n. 56 del 29.9.2020, con la quale il Sindaco, second la ricorrente, arrogandosi l'effettiva disponibilità della materia, con un deciso sconfinamento dei propri poteri, ordinava al sig. Preite Guerino, in qualità di Amministratore dell'omonima ditta "il divieto di utilizzo dell'area sita in via Chianetto di Mendicino, Fogl. 21, p.lla 263, a deposito di autobus, con la rimozione degli stessi, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del presente atto. Secondo la ricorrente, detta ordinanza sindacale veniva motivata con rilievi generici ed infondati, oltre che gravemente pretestuosi ed in conferenti. Nello specifico, assume la ricorrente, il provvedimento richiamava il sopralluogo effettuato – a seguito di una non meglio precisata segnalazione – dal Comando di Polizia Municipale, unitamente al Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Mendicino, sul terreno di proprietà della Ditta Preite, nel corso del quale gli operatori accertavano: a) la realizzazione di un manufatto in alluminio/vetro su platea in cemento; b) il cambio di destinazione d'uso dell'area, adibita a deposito di autobus della medesima Ditta. Il tutto in netta difformità alla SCIA in sanatoria prot. n. 4118 del 23.6.2016. Secondo la ricorrente, "sulla scorta di tali labili premesse – e senza alcuna ulteriore argomentazione atta a comprovare gli abusi contestati – il Sindaco riteneva di dover adottare provvedimento di divieto di utilizzo dell'area come deposito di autobus, con la rimozione degli stessi";

che, invero, il ricorso proposto dalla Autoservizi Preite srl, adduce i seguenti motivi di diritto:

- 1) eccesso di potere e incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del DPR 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000. Erroneità dei presupposti di fatto ed erronea valutazione. Carenza di Motivazione e difetto assoluto di istruttoria. Illogicità manifesta. Travisamento. Sviamento di potere. Violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza. Violazione dei principi di trasparenza, correttezza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;
- 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti di fatto ed erronea valutazione. Carenza di motivazione e difetto assoluto di istruttoria. Illogicità manifesta. Travisamento. Sviamento di potere. Violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza. Violazione dei principi di trasparenza, correttezza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;
- 3) Eccesso di potere, erroneità dei presupposti di fatto ed erronea valutazione. Carenza di motivazione e difetto assoluto di istruttoria. Illogicità manifesta. Travisamento. Sviamento di potere. Violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza. Violazione dei principi di trasparenza, correttezza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

che, secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato è, anzitutto, pervaso da incompetenza del Sindaco firmatario, il quale si è arrogato il diritto di intervenire autonomamente, ordinando al sig. Preite Guerino il divieto di utilizzo dell'area come deposito di autobus con conseguente rimozione degli stessi. Orbene, secondo la ricorrente, il provvedimento, siccome volto a censurare un abuso edilizio, avrebbe dovuto essere adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale piuttosto che dal primo cittadino. Al riguardo, la ricorrente assume che viene il rilievo l'art. 107, comma 3, lett. g) del D. Lgs. n. 267/2000, che, in attuazione del principio di separazione tra l'attività gestionale e l'attività di indirizzo politico-amministrativo, attribuisce alla competenza dei dirigenti tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsto dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale. In linea con l'assetto delle competenze delineato dall'art. 107 del TUEL, anche il DPR n. 380/2001 attribuisce al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale – e non più al Sindaco – la competenza in materia di

vigilanza sull'attività urbanistico edilizia e di interventi sanzionatori. Secondo la ricorrente, l'insanabile vizio di cui al punto precedente assume ancor più rilievo ove si consideri che lo stesso è accompagnato da un'eclatante violazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di garanzie partecipative del procedimento amministrativo, assumendo che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere preceduto da rituale e motivata comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7, comma 1, e 8 della legge n. 241/1990 indirizzata alla ricorrente. In ogni caso, assume la ricorrente, il provvedimento de quo è ulteriormente illegittimo perché assunto senza un adeguato accertamento istruttorio;

che, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, il provvedimento impugnato è legittimo e fondato; che, invero, non sussiste alcuna incompetenza sindacale in materia. Difatti, il provvedimento impugnato non è un'ordinanza avverso un abuso edilizio, ma avverso il mancato rispetto delle norme vigenti in materia per quanto concerne la destinazione agricola del terreno, atteso che la ricorrente ha adibito il terreno de quo illegittimamente a deposito autobus, in difetto di qualsivoglia tipologia di autorizzazione amministrativa al riguardo;

che, inoltre, non corrispondono a verità le affermazioni di parte ricorrente, secondo le quali la sosta degli autobus sul piazzale di che trattasi sarebbe sporadica ed occasionale. Difatti, a conferma di ciò si precisa che sulla strada, ove insiste tale piazzale (SP81 di competenza della Provincia di Cosenza) sono stati installati i segnali di pericolo con la dicitura autobus in manovra;

che, inoltre, non sussiste la violazione degli artt. 7, comma 1, ed 8 della legge n. 241/1990, atteso che il provvedimento impugnato non necessitava di preventiva comunicazione di avvio del procedimento;

che, dipoi, contrariamente a quanto si sostiene ex adverso, il provvedimento impugnato presenta adeguata e sufficiente istruttoria

che, pertanto, appare illegittimo e/o infondato e/o inammissibile il ricorso inoltrato dalla ricorrente;

che, quindi, si ritiene utile, opportuno e necessario resistere al ricorso dinnanzi al TAR Calabria di Catanzaro proposto dalla Autoservizi Preite srl con ricorso del 5.11.2020, assunto al protocollo del Comune il 2.12.2020 al numero 12770,

Propone alla Giunta Municipale

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto di deliberazione.

Di resistere al ricorso dinnanzi al TAR Calabria di Catanzaro del 5.11.2020, assunto al protocollo del Comune il 3.12.2020 al numero 12770, proposto dalla Autoservizi Preite srl (C.F. e P.I 01327600787), con sede in Cosenza alla via delle Medaglie d'Oro, 42, in persona del Presidente e/o legale rapp.te pro tempore, sig. Guerino Preite, nato a Castiglione Cosentino il 3.7.1956, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto qui di seguito indicato, dall'avv. Giovanni Spataro (C.F. SPTGNN63M12D086T, il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avv.giovanispataro@pec.giuffre.it,

Di incaricare, all'uopo, il responsabile del servizio legale del Comune di Mendicino, avv. Antonio Filippelli, con facoltà dello stesso, attesi i numerosi altri impegni d'ufficio in capo al medesimo responsabile, di nominare, se lo ritiene opportuno, un codifensore per la costituzione in giudizio.

Di autorizzare il Sindaco, quale legale rapp.te pro tempore del Comune di Mendicino, a rilasciare al suindicato difensore e all'eventuale codifensore l'apposito mandato e/o procura speciale a difendere nell'esclusivo interesse dello stesso Comune di Mendicino.

Di stabilire che eventuali somme per spese inerenti il presente incarico saranno anticipate e/o rimborsate allo stesso avv. Antonio Filippelli mediante il Servizio Provveditorato ed Economato, con obbligo di rendicontazione.

Di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE
Avv. Antonio Filippelli

OGGETTO: incarico per la costituzione in giudizio dinnanzi al TAR Calabria di Catanzaro
avverso il ricorso proposto da Autoservizi Preite srl, assunto al protocollo del
Comune il 2.12.2020 al numero 12770.

Letta e sottoscritta

IL SINDACO
Antonio Palermo



GLI ASSESSORI:

Angelo Greco





Irma Bucatelli



Fulvio Scarpelli



Rossella Giordano



SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Avv. Pietro Manna



OGGETTO: incarico per la costituzione in giudizio dinnanzi al TAR Calabria di Catanzaro avverso il ricorso proposto da Autoservizi Preite srl, assunto al protocollo del Comune il 2.12.2020 al numero 12770.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL TESTO UNICO 18.8.2000, N. 267)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

Mendicino, 10-12-2020.....



IL RESPONSABILE
DELL'AREA SEGRETERIA - AVVOCATURA
Avv/ Antonio Rilippelli

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel testo della proposta;

Mendicino, 10-12-2020.....



IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO - AMM.VO
Dott. Mario Rubino


Si attesta che la presente proposta non comporta riflessi diretti e/o indiretti alla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio;

Mendicino,

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO - AMM.VO
Dott. Mario Rubino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 10.12.2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni.



Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo

Mendicino li 10.12.2020

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA – (ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.



Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo

Mendicino li 10.12.2020

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo